



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
letti gli atti del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Pietro Leonardo Doto, con l'avv. Angelo Fassino, nei confronti dell'INPS, in persona del legale rapp.te p.t., con l'avv. Emilia Conrotto, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza dell'11 gennaio 2022,

osserva

Con ricorso cautelare depositato il 9.12.2021 il ricorrente ha esposto: che in data 2.10.2020 aveva rinnovato l'istanza per il conseguimento del reddito di cittadinanza; che l'INPS l'aveva accolta, erogandogli la prestazione a decorrere dal mese di novembre 2020; che nel mese di ottobre 2021 i pagamenti erano cessati e in data 9.11.2021 aveva ricevuto una comunicazione di revoca del beneficio per non meglio precisate "false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerente il nucleo"; che era celibe, viveva da solo ed era l'unico componente della propria famiglia anagrafica, in quanto condivideva lo stabile in cui abitava con altra persona, estranea al suo nucleo familiare e non legata a lui da alcun vincolo di parentela, affinità o affettività e nemmeno di convivenza, stabile e duratura; che pertanto il provvedimento dell'INPS era infondato e illegittimo, oltre che del tutto generico, dal momento che non aveva reso alcuna falsa dichiarazione nell'istanza di reddito di cittadinanza, né omesso la comunicazione di variazioni successive, mai intervenute.

Tanto premesso, paventando pregiudizio imminente e irreparabile ha proposto ricorso cautelare al fine di sentir dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o la revoca del provvedimento di revoca del RDC del 16.10.2021 perché inammissibile, infondato ed illegittimo, con conseguente ripristino della prestazione dal mese di ottobre 2021, vinte le spese e competenze di lite.

Si è costituito l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto sfornito dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris.

All'esito dell'udienza dell'11 gennaio 2022 – svoltasi mediante lo scambio di note scritte depositate all'interno del fascicolo telematico, giusta quanto previsto dall'art. 221, comma 4 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 – la causa è stata riservata in decisione.

Occorre innanzi tutto valutare la sussistenza del requisito del periculum in mora, dal momento che la finalità della tutela apprestata dall'ordinamento con lo strumento previsto e disciplinato dall'art. 700 c.p.c. è principalmente quella di assicurare al diritto vantato dal ricorrente una soddisfazione immediata in attesa del giudizio di merito, onde evitare che il tempo trascorso fino alla decisione produca un danno al diritto, ovvero un pregiudizio non altrimenti riparabile.

In giurisprudenza si è ormai consolidato l'orientamento, condiviso dalla scrivente, che esige anche nelle controversie di lavoro e previdenziali, ai fini dell'accesso alla tutela d'urgenza,

l'accertamento concreto di uno specifico e concreto pregiudizio che, per sua natura, non sia risarcibile per equivalente e che, per altro verso, non si identifichi con la mera considerazione della natura dei diritti in gioco, pena l'arbitraria creazione, per via interpretativa, di una forma di tutela cautelare, riservata alle controversie che vedono coinvolti i diritti dei lavoratori, puramente alternativa rispetto a quella ordinaria ed avulsa dalla concreta valutazione dei presupposti richiesti dalla legge per la sua concessione.

Non è sufficiente, quindi, allegare la perdita della retribuzione o del trattamento previdenziale, poiché, diversamente ragionando, la tutela d'urgenza dovrebbe essere sempre riconosciuta, a prescindere da ogni riscontro dei requisiti di legge; laddove una valutazione di tal fatta competerebbe in via esclusiva al legislatore, nell'ambito delle scelte di politica legislativa che indirizzano l'operato dell'organo parlamentare.

Appare più conforme al dettato normativo una valutazione caso per caso del *periculum*, che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta a un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia – infine – in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.

Per consentire una tale verifica è innanzi tutto indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.

Pertanto, chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere sin dall'atto introduttivo, al fine di consentire alla controparte un'adequata difesa, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario.

Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.

Nella fattispecie il ricorrente, sotto il profilo del *periculum*, deduce che senza il reddito di cittadinanza non sarebbe in grado di far fronte alle proprie elementari necessità quotidiane, in quanto non possiede altre entrate o fonti di reddito.

Non ha, tuttavia, fornito alcuna prova di trovarsi in una situazione economica così disagiata che la mancata percezione del reddito lo porrebbe in stato di indigenza.

Ed invero, anche a non voler negare in senso assoluto la tutela cautelare ai crediti pecuniari, essa deve ritenersi pur sempre subordinata alla prova rigorosa di un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dalla mancata percezione di somme dovute.

Nel caso concreto il ricorrente ha prodotto esclusivamente le attestazioni ISEE relative agli anni 2019-2020-2021 (fondate, rispettivamente, sulle dichiarazioni dei redditi prodotti negli anni 2017-2018-2019), le quali, tuttavia, sono prive di valore probatorio. A tale riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che “La dichiarazione ISEE è già stata ritenuta da questa Corte (v. Cass. ord. 26/06/2014 n. 14494) inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito del reddito previsto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, in considerazione del fatto che essa è redatta sulla base delle dichiarazioni dell'assistito ed in applicazione del principio – più volte ribadito con riferimento

alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e successive modificazioni – secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore (ex plurimis, Cass. S.U. 03/04/2003 n. 5167 cit., Cass. ord. n. 05/05/2016 n. 9010)” (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11596 del 11/05/2017).

In ogni caso, dalle attestazioni ISEE emerge che negli anni considerati il ricorrente ha dichiarato redditi assai modesti o pari a 0 (anno 2018), ma anche che egli dispone di un patrimonio immobiliare di oltre 53.000 euro.

Non ha prodotto né dichiarazioni dei redditi, né attestazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla mancata presentazione delle stesse.

Non ha dedotto e documentato la natura e l'entità delle spese correnti alle quali il nucleo familiare – composto, secondo la sua stessa prospettazione, da lui solo – è chiamato a far fronte, né ha rappresentato di essere gravato da spese straordinarie.

A fronte di tali carenze, non appare provata la sussistenza di ragioni di indifferibile urgenza che giustificano l'accesso alla tutela cautelare.

Il ricorso appare, peraltro, infondato anche nel merito.

Con due distinti provvedimenti datati 16 e 29 ottobre 2021 l'INPS ha revocato il reddito di cittadinanza riconosciuto al ricorrente in virtù delle domande amministrative presentate rispettivamente negli anni 2020 e 2019 con la motivazione “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.

A tanto l'Istituto ha provveduto in esito alla ricezione, da parte dei Carabinieri della stazione di Montefalcone Val Fortore, di una segnalazione relativa al deferimento in stato di libertà, per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 4/2019, del ricorrente e di tale Assunta Pescrilli, come lui residente in Montefalcone di Val Fortore, via San Luca n. 109, in quanto avevano presentato due domande per la percezione del reddito di cittadinanza dichiarando di vivere da soli all'interno della stessa abitazione.

Quanto all'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento di revoca, si osserva che lo stesso contiene una sia pur succinta esposizione delle ragioni che lo hanno determinato, sufficiente a consentirne una piena comprensione (cosa peraltro confermata dallo sviluppo del ricorso introduttivo, in cui il ricorrente ha compiutamente spiegato le proprie difese anche nel merito). In ogni caso, oggetto del presente giudizio non è la legittimità dell'atto, bensì la sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente alla percezione del beneficio.

La documentazione prodotta dall'INPS comprova che tanto il ricorrente, quanto la sig.ra Pescrilli – la quale risulta aver proposto un identico ricorso cautelare al giudice del lavoro (in prod. INPS) – hanno dichiarato nelle DSU associate alle domande di RDC di essere componenti di due distinti nuclei familiari, entrambi con residenza e casa di abitazione in Montefalcone di Val Fortore, via San Luca 109, di proprietà (per il Doto) e a titolo di “altro (es. comodato gratuito)” per la Pescrilli.

Ai sensi dell'art. 2 del d.l. 28.01.2019, n. 4, il reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali (fra cui, in primis, un valore dell'ISEE inferiore alla

soglia ivi indicata) e patrimoniali ivi indicati, e la sua fruizione è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui all'art. 4, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

La domanda è presentata con le modalità stabilite dall'art. 5 del d.l. e, per quanto riguarda le informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS (art. 5, comma 1).

Infine, l'art. 7, 1° comma dispone che “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. [...] 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. [...] 6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. [...] 10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc”.

Al ricorrente – così come alla sua coinquilina/convivente Pescrilli – è contestata la falsità della dichiarazione resa in sede di DSU sottesa all'attestazione ISEE in ordine alla composizione del proprio nucleo familiare, che ha prodotto l'erogazione del reddito di cittadinanza in favore di due nuclei familiari, anziché di uno solo.

Ebbene, l'ISEE, che costituisce lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, fra cui il RDC (ex artt. 2 e 5, d.l. 4/2019), è calcolato con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, essenzialmente sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU di cui all'art. 10 dello stesso DPCM, nonché delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11.

Dispone, in particolare, l'art. 3 che "1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo".

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, "Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".

La definizione della famiglia anagrafica, recata dall'art. 4 del D.P.R., presuppone dunque la concorrenza di due requisiti e, precisamente, la coabitazione e l'esistenza di vincoli di coniugio, affinità, adozione fino ad arrivare al semplice vincolo affettivo.

Nel caso tali vincoli non ricorrano, la mera coabitazione non determina l'insorgere di una famiglia anagrafica; con la conseguenza nello stesso stabile è ammessa la compresenza di più famiglie anagrafiche, qualora la coabitazione sia dettata da ragioni di natura diversa dai vincoli elencati dall'art. 4.

Nel caso concreto, il ricorrente e la Pescrilli hanno dichiarato di essere componenti ciascuno di una distinta famiglia anagrafica, ma hanno anche dichiarato di essere entrambi abitanti all'interno del medesimo immobile sito in Montefalcone di Val Fortore, via San Luca 109, di proprietà del primo.

Nel ricorso il ricorrente deduce di vivere solo, occupando un solo piano dello stabile, composto di due piani con ingressi autonomi, e di non essere legato alla Pescrilli da alcun vincolo di parentela, di affinità o di stabile convivenza, bensì solo da un rapporto amicale di reciproca solidarietà.

Il ricorrente non ha, tuttavia, fornito alcuna prova di quanto affermato.

In particolare, pur insistendo sulla separatezza delle due abitazioni, non ha prodotto alcuna pianta e/o visura catastale attestante che nell'immobile in questione, di sua proprietà, insistono due unità abitative distinte e separate, dotate di ingressi autonomi, come da lui asserito; né ha allegato e provato che si tratti effettivamente di due appartamenti autonomi, dotati ciascuno di propri servizi (circostanza nemmeno allegata).

Tali circostanze avrebbero potuto e dovuto essere oggetto di prova documentale (peraltro di agevole reperibilità per il ricorrente, che è il proprietario dell'immobile); da qui la mancata ammissione della prova per testi sull'unico capo articolato in ricorso ("vero è che il ricorrente vive in Montefalcone di Val Fortore (BN) alla via San Luca n. 109 in uno stabile composto da due piani con ingressi separati, e che il medesimo occupa un solo piano del detto stabile da solo e con ingresso separato").

Quanto al rapporto intercorrente con la Pescrilli, il ricorrente, pur deducendo di essere legato a lei da un rapporto puramente amicale, di reciproca solidarietà, non ha offerto di provare tale assunto in alcun modo, nemmeno per testi; né nel ricorso, dove si è riferito a lei come "l'altro coinquilino che vive nello stesso stabile", ha menzionato il fatto – emerso solo all'esito della costituzione in giudizio dell'INPS – che la stessa, pur non legata a lui da vincoli di parentela o affinità, coabita con lui nello stesso stabile a titolo gratuito.

Circostanze, queste, che complessivamente considerate inducono a ritenere poco verosimile, oltre che non provata, la ricostruzione offerta dal ricorrente in ordine all'assenza di qualsivoglia legame di coppia/affettivo con la Pescrilli, e dunque la veridicità della dichiarazione in ordine alla composizione dei rispettivi nuclei familiari resa in sede di DSU.

Per tutte le ragioni esposte, il ricorso cautelare va respinto.

Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, letti gli artt. 700, 669-bis e ss. c.p.c., così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa le spese.

Si comunichi.

Benevento, 19 gennaio 2022.

Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari